## Legge 49/2023 – "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 05/05/2023

In vigore dal 20/05/2023

TESTO LICENZIATO	ELEMENTI SALIENTI	ANNOTAZIONI
Art. 1.	L'articolo 1 contiene la	I parametri
(Definizione)	definizione di equo compenso. A	ministeriali, che per i
1. Ai fini della presente legge, per equo	tal fine, riprendendo in parte	professionisti tecnici
compenso si intende la corresponsione di un	quanto già previsto nella	(progettazione) sono
compenso proporzionato alla quantità e	normativa vigente, specifica che	contenuti nel DM 17
alla qualità del lavoro svolto, al contenuto	per essere considerato equo il	giugno 2016
e alle caratteristiche della prestazione	compenso deve essere	
professionale, nonché conforme ai	proporzionato alla quantità e	
compensi previsti rispettivamente:	qualità del lavoro svolto e al	
a) per gli avvocati, dal decreto del	contenuto e alle caratteristiche	
Ministro della giustizia emanato ai sensi	della prestazione professionale	
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31	nonché conforme ai parametri	
dicembre 2012, n. 247;	per la determinazione dei	
b) per i professionisti iscritti agli ordini	compensi previsti dalla legge.	
e collegi, dai decreti ministeriali adottati		
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge		
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con		
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.		
27;		
c) per i professionisti di cui al comma		
2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio		
2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle		
imprese e del made in Italy da adottare		
entro sessanta giorni dalla data di entrata		
in vigore della presente legge e,		
successivamente, con cadenza biennale,		
sentite le associazioni iscritte nell'elenco di		
cui al comma 7 dell'articolo 2 della		
medesima legge n. 4 del 2013.		
Art. 2.	L'articolo 2 (comma 3) estende	
(Ambito di applicazione)	altresì l'applicazione della	
1. La presente legge si applica ai rapporti	disciplina dell'equo compenso	
professionali aventi ad oggetto la	alle prestazioni rese dal	
prestazione d'opera intellettuale di cui	professionista nei confronti della	
all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo	pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.	
svolgimento, anche in forma associata o	Sono espressamente escluse	
societaria, delle attività professionali svolte	dall'ambito di applicazione della	
in favore di imprese bancarie e assicurative	disciplina le società veicolo di	
nonché delle loro società controllate, delle	cartolarizzazione e gli agenti della	
loro mandatarie e delle imprese che	riscossione ed è posto nel	
nell'anno precedente al conferimento	contempo a carico di questi ultimi	
dell'incarico hanno occupato alle proprie	– con una disposizione analoga a	
dipendenze più di cinquanta lavoratori o	quella di cui al comma 4-bis	

hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

- 2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
- 3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale

dell'art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148 del 2017 – l'obbligo di garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale ripetitività della pre- stazione richiesta.

Art. 3. (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo).

ripetitività della prestazione richiesta.

1. **Sono nulle** le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge. Identico.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla

I comma 4 specifica che la nullità, quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio.

Per le sole professioni ordinistiche è introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata. Il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto: c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore; h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti

o, comunque, non ancora definiti o

## fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; I) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente. 3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. 4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio. 5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata. 6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata

e chiedendo, se necessario, al professionista

di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

## **Art. 4.** (Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

Art. 5. (Disciplina dell'equo compenso)

- 1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
- 2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
- 3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
- 4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente

Attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4);

Demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

Durante l'esame del disegno di legge, il Governo si è impegnato a valutare se eliminare le sanzioni a carico dei professionisti dalla normativa sull'equo compenso.

qualora ravvisino violazioni delle	
disposizioni vigenti	
in materia di equo compenso.	
5. Gli ordini e i collegi professionali	
adottano disposizioni deontologiche volte a	
sanzionare la violazione, da parte del	
professionista, dell'obbligo di convenire o di	
preventivare un compenso che sia giusto,	
equo e proporzionato alla prestazione	
professionale richiesta e determinato in	
applicazione dei parametri previsti dai	
pertinenti decreti ministeriali, nonché a	
sanzionare la violazione dell'obbligo di	
avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la	
convenzione, il contratto o comunque	
qualsiasi accordo con il cliente siano	
predisposti esclusivamente dal	
professionista, che il compenso per la	
prestazione professionale deve rispettare in	
ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i	
criteri stabiliti dalle disposizioni della	
presente legge.	
Art. 6. (Presunzione di equità)	
1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo	
2, comma 1, adottare modelli standard	
di convenzione, concordati con i Consigli	
nazionali degli ordini o collegi professionali.	
Identico.	
2. I compensi previsti nei modelli standard	
di cui al comma 1 si presumono equi	
fino a prova contraria.	Dun
Art. 7. (Parere di congruità con efficacia di	Prevede la possibilità
titolo esecutivo)	che il parere di
1. In alternativa alle procedure di cui	congruità del
agli articoli 633 e seguenti del codice di	compenso emesso
procedura civile e di cui all'articolo 14 del	dall'ordine o dal
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.	collegio professionale
150, il parere di congruità emesso	acquisti l'efficacia di titolo esecutivo
dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal	LITOIO ESECULIVO
professionista costituisce titolo esecutivo,	
anche per tutte le spese sostenute e	
documentate, se rilasciato	
nel rispetto della procedura di cui	
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il	
debitore non propone opposizione innanzi	
all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo	
281-undecies del codice di procedura civile,	
entro quaranta giorni dalla notificazione	
del parere stesso a cura del professionista.	
2. Il giudizio di opposizione si svolge	
davanti al giudice competente per materia	
uavanti ai giuuice competente per materia	

e per valore del luogo nel cui circondario	
ha sede l'ordine o il collegio professionale	
che ha emesso il parere di cui al comma 1	
del presente articolo e, in quanto	
compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14	
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.	
150.	
Art. 8. (Prescrizione per l'esercizio	
dell'azione di responsabilità professionale)	
1. Il termine di prescrizione per l'esercizio	
dell'azione di responsabilità professionale	
decorre dal giorno del compimento	
della prestazione da parte del	
professionista.	
Art. 9. (Azione di classe)	
1. I diritti individuali omogenei dei	
professionisti	
possono essere tutelati anche	
attraverso l'azione di classe ai sensi del	
titolo VIII-bis del libro quarto del codice di	
procedura civile. Ai fini di cui al primo	
periodo, ferma restando la legittimazione	
di ciascun professionista, l'azione di classe	
può essere proposta dal Consiglio nazionale	
dell'ordine al quale sono iscritti i	
professionisti interessati o dalle associazioni	
maggiormente rappresentative.	
Art. 10. (Osservatorio nazionale sull'equo	
compenso)	
1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle	
disposizioni di cui alla presente legge in	
materia di equo compenso è istituito, presso	
il Ministero della giustizia, l'Osservatorio	
nazionale sull'equo compenso, di seguito	
denominato « Osservatorio ».	
2. L'Osservatorio è composto da un	
rappresentante nominato dal Ministero del	
lavoro e delle politiche sociali, da un	
rappresentante per ciascuno dei Consigli	
nazionali degli ordini professionali, da	
cinque rappresentanti, individuati dal	
Ministero delle imprese e del made in Italy,	
per le associazioni di professionisti non	
iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7	
dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013,	
n. 4, ed è presieduto dal Ministro della	
giustizia o da un suo delegato.	
3. È compito dell'Osservatorio:	
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli	
schemi di atti normativi che riguardano	
i criteri di determinazione dell'equo	
compenso e la disciplina delle convenzioni di	
cui all'articolo 2;	

b) formulare proposte nelle materie di		
cui alla lettera a);		
c) segnalare al Ministro della giustizia		
eventuali condotte o prassi applicative o		
interpretative in contrasto con le		
disposizioni		
in materia di equo compenso e di		
tutela dei professionisti dalle clausole		
vessatorie.		
4. L'Osservatorio è nominato con decreto		
del Ministro della giustizia e dura in		
carica tre anni.		
5. Ai componenti dell'Osservatorio non		
spetta alcun compenso, gettone di presenza,		
rimborso di spese o altro emolumento		
comunque denominato e a qualsiasi		
titolo dovuto.		
6. L'Osservatorio presenta alle Camere,		
entro il 30 settembre di ogni anno, una		
relazione sulla propria attività di vigilanza.		
Art. 11. (Disposizioni transitorie)		
1. Le disposizioni della presente legge		
non si applicano alle convenzioni in corso,		
sottoscritte prima della data di entrata in		
vigore della medesima legge.	L'articolo 12 abroga tra la altre	
Art. 12. (Abrogazioni)  1. A decorrere dalla data di entrata in	L'articolo 12 abroga, tra le altre, anche l'articolo 2, comma 1,	
vigore della presente legge, l'articolo 13-bis	lettera a), del decreto-legge n.	
della legge 31 dicembre 2012, n. 247,	223 del 2006 (c.d. "decreto	
l'articolo	Bersani"), convertito, con	
19-quaterdecies del decreto-legge 16	modificazioni, dalla legge 4	
ottobre 2017, n. 148, convertito, con	agosto 2006, n. 248, che a sua	
modificazioni,	volta dispone l'abrogazione delle	
dalla legge 4 dicembre 2017,	norme che prevedevano	
n. 172, e la lettera a) del comma 1	l'obbligatorietà delle tariffe fisse	
dell'articolo	o minime con riferimento alle	
2 del decreto-legge 4 luglio 2006,	attività libero-professionali e	
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla	intellettuali.	
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.		
	L'abrogazione di disposizioni	
	abrogative non provoca	
	automaticamente la reviviscenza	
	delle norme abrogate.	
Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)		
1. Dall'attuazione della presente legge		
non devono derivare nuovi o maggiori oneri		
per la finanza pubblica. Le amministrazioni		
interessate provvedono ai relativi		
adempimenti nell'ambito delle risorse		
umane, strumentali e finanziarie disponibili		
a legislazione vigente.		